

SUICIDIO ASSISTITO: IL CASO CAPPATO

LA CORTE COSTITUZIONALE RIFIUTA
IL CONTRASTO CON:

art. 2

art. 13

art. 117

DIRITTI INVOLABILI
tra questi il
DIRITTO ALLA VITA
da cui discende
l'obbligo dello stato di
salvaguardare la vita e
non l'obbligo di
agevolare il suicidio.

LIBERTÀ PERSONALE
INVOLABILE.
L'art. 580 c.p. non
incide sulla libertà di
disporre del bene vita
del legittimo titolare;
protegge il bene vita
da condotte poste in
essere da terzi.

Integrato dall'art. 2 Cedu
DIRITTO ALLA VITA
Vengono integrate le
motivazioni relative
all'art. 2 con l'art. 8 Cedu
RISPECTO DELLA VITA
PRIVATA, con le
medesime motivazioni
legate all'art. 13

NE CONSEGUE

Quando l'atto sia conseguenza di una richiesta espressa

La questione deve leggersi alla luce della novella 219/217, che disciplina il consenso informato e le DAT e impone l'obbligo di rispettare la decisione di morire tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari.

IN CONCLUSIONE

Non si può ostacolare la richiesta di aiuto al suicidio: vi sarebbe
violazione del DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE - art. 2- 13- 32
Cost.

Tuttavia non può essere ridotta la fattispecie alla sola ipotesi di
istigazione: rischio di legittimare POSSIBILI ABUSI.

La Corte Costituzionale dispone il rinvio del
giudizio sulla questione di legittimità
e invita il legislatore ad INTRODURRE
DISCIPLINA AD HOC